

Il fisco si fa più semplice, dal 730 alla prima casa

Sono diverse le novità in tema di semplificazioni fiscali contenute nel relativo decreto legislativo: me le spiega?

Per quanto riguarda il 730 precompilato, i sostituti d'imposta dovranno inviare le nuove Certificazioni *Uniche all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Sarà inoltre anticipata al 28 febbraio la data di trasmissione di alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti l'anno precedente (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare).

Nel 2016, inoltre, dopo una prima fase in cui verranno soltanto indicati i dati disponibili in Anagrafe tributaria, questi ultimi saranno successivamente integrati con quelli del Sistema Tessera Sanitaria, e, quindi, acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie. Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente in via telematica, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia o inserendo ulteriori informazioni.

Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità: accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma direttamente rimborsati; integrarla, mediante dati non conosciuti all'Agenzia delle Entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni etc.), consegnati ai centri di

assistenza fiscale o a professionisti abilitati all'assistenza fiscale, che provvedono all'integrazione della dichiarazione ed all'apposizione del visto di conformità.

Il modello 730 precompilato potrà essere lavorato esclusivamente da dottori commercialisti, CAF, e consulenti del lavoro. Resteranno fuori, allora, dalle dichiarazioni precompilate i tributaristi, i ragionieri abilitati, i geometri fiscalisti e i centri elaborazioni dati.

Altra rilevante modifica riguarda la Dichiarazione di successione, che non dovrà più essere presentata se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro (dagli attuali 25.822,00 euro) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Per ciò che riguarda i rimborsi IVA è stato previsto l'azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro e l'eliminazione della prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti "non a rischio".

Altra novità nel mondo IVA è l'innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell'attività d'impresa. Più in dettaglio, si prevede l'innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.

Viene inoltre inserita una norma che allinea la nozione

di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che anche l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati. Con le nuove norme introdotte dal D.lgs. semplificazioni fiscali, con l'esercizio dell'opzione per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell'archivio VIES e può iniziare da subito ad effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni). Per ciò che concerne la determinazione del reddito dei professionisti, si prevede che le spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente al professionista non vengano più considerate come compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO / 1

Alt delle Entrate ai "pirati" dei dati sul web

L'Agenzia delle Entrate ha lanciato un'allerta Entrate sui messaggi di posta elettronica contenenti virus per i computers, mi spiega?

L'Agenzia delle Entrate ha allertato i contribuenti sulla possibile ricezione di mail con oggetto "Aggiornamento" che si presentano come Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate per evitare i controlli sul reddittometro. Questi messaggi di posta elettronica sono falsi e il file allegato contiene un virus che può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la finalità di queste mail è quella di ottenere illecitamente dati personali dei cittadini. Non è un caso che all'interno del testo la consultazione delle istruzioni allegate sia consigliata principalmente a coloro che utilizzano i servizi di "Internet Banking" ossia i conto correnti multic canale. L'Autorità fiscale, quindi, invita i contribuenti che stanno ricevendo questa mail a non inoltrarla ad alcuno e a eliminarla senza aprire l'allegato, potenzialmente dannoso per il proprio computer.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO / 2

Molto difficile "giocare" con l'Iva estera

Ho acquistato in Ungheria senza Iva per poi rivendere in Italia con Iva al 22%: dovrò versare l'Iva sull'intero importo di vendita, versando, quindi, anche quella che avrei dovuto pagare all'acquisto o versare solo quella sulla differenza tra l'acquisto e la vendita?

L'Iva a debito sulla sua fattura di vendita (da lei indicata al 22%) verrà versata interamente senza che si possa detrarre l'Iva sull'acquisto delle merci che poi si trova a vendere per il fatto che in sede di acquisto non ha scontato alcuna Iva. Nella liquidazione Iva verrà detratto dal totale dell'Iva a debito (dove è presente anche l'Iva sulla fattura di vendita) il totale dell'Iva detraibile sulle sue fatture di acquisto (dove non sarà presente l'Iva sulla fattura di acquisto della merce, non essendo stata applicata). Quindi più che versare l'Iva sull'intero importo di vendita versando anche l'Iva che avrebbe dovuto pagare in sede di acquisto, lei pagherà l'intera Iva della vendita. L'Iva sull'acquisto non è stata applicata e quindi neanche il pagamento delle stesse è stato effettuato.

Franco Alessio
dottore commercialista

INFORTUNI

Poche malattie consentono la "giusta causa"

Sono un lavoratore della ristorazione e 5 mesi fa sono stato operato di ernia al disco. Vorrei sapere se posso dare le dimissioni per giusta causa per ragioni di salute, cosa è necessario mostrare al proprio datore di lavoro e quale documentazione va inviata all'Inps per poter accedere all'indennità di disoccupazione, grazie.

Purtroppo l'ernia del disco non è considerata una malattia con gravità tale da giustificare le dimissioni per giusta causa.

Per giusta causa ci si può dimettere - e percepire l'indennità di disoccupazione - se ci troviamo di fronte ad un mancato pagamento di almeno tre mensilità consecutive, nel caso di molestie sessuali, richiesta di comportamenti illeciti, modifica delle mansioni, mobbing (dimostrabile attraverso testimoni, scritti e perizie) o grave malattia (oncologica o affini).

Il lavoratore ha diritto anche all'indennità sostitutiva del preavviso.

Le dimissioni per giusta causa prevedono un iter da seguire: il ricorso ai sindacati e l'inizio di una possibile vertenza.

Barbara Rosignoli
consulente del lavoro

